

Il presente memorandum contiene una sintesi delle principali disposizioni normative, pronunce ministeriali e giurisprudenziali in materia fiscale, pubblicate sui quotidiani e riviste specializzate nel mese di febbraio 2022. Il carattere meramente informativo e non esaustivo delle notizie ivi contenute non consente di assumere, sulla base delle segnalazioni riportate nel presente fascicolo, decisioni di natura operativa, la cui adozione non può comunque prescindere da approfondimenti specifici.

Contents

Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del D.L. n. 34/2020, per l'esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici...	4
Proroga del termine previsto dall'articolo 28, comma 2, del D.L. n. 4/2022, con riferimento ai crediti precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, del D.L. n. 34/2020, ovvero dell'opzione di cui all'articolo 122, comma 1, del medesimo decreto.....	8
Principali novità in materia di IVA, imposte di registro, ipotecaria e catastale e imposta di bollo contenute nella Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"	9
Comunicazioni per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti dei contribuenti che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, le attività finanziarie detenute all'estero, come previsto dalla disciplina in materia di monitoraggio fiscale, nonché gli eventuali redditi percepiti in relazione a tali attività.....	10
Comunicazioni all'anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali. Modifiche al Provvedimento n. 19969 del 27 gennaio 2017.....	11
Riscossione – Modello F24 – Istituzione dei codici tributo per la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto per imprese turistico-ricettive non spettante, di cui all'articolo 182, comma 1, del D.L. n. 34/2020	12



Dichiarazioni – Approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “IRAP 2022”	13
Dichiarazioni – Approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello “770/2022”	13
Dichiarazioni – Approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “730/2022”	13
Approvazione delle specifiche tecniche e dei controlli per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale	13
Dichiarazioni – Approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello “Consolidato nazionale e mondiale 2022”	13
Dichiarazioni – Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Redditi 2022-ENC”	14
Dichiarazioni – Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Redditi 2022-SC”	14
Dichiarazioni – Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Redditi 2022-SP”	14
Dichiarazioni – Approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Redditi 2022–PF” e dei dati riguardanti le scelte per la determinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef	14
<i>Patent box</i> – Articolo 6 del D.L. n. 146/2021. Disposizioni di attuazione. Definizione degli elementi informativi che devono essere contenuti nella documentazione idonea. Definizione delle modalità di esercizio delle opzioni	15
Articolo 1, commi da 2 a 8, della L. n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) – Tassazione Irpef e esclusione dall’Irap	18



IVA - Principali novità contenute nel D.L. n. 146/2021, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” (c.d. decreto fiscale 2022) 20

Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili..... 21

Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi 23



Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del D.L. n. 34/2020, per l'esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici

Con Provvedimento del 3 febbraio 2022, n. prot. 35873/2022, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate il 3 febbraio 2022, l'Agenzia delle Entrate ha dettato le disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del D.L. n. 34/2020, per l'esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

In particolare, il punto 1.1 del Documento in esame ha disposto che i soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi elencati al comma 2 dell'articolo 121 del D.L. n. 34/2020 (di seguito anche Decreto), da ultimo modificato dalla L. n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), nonché coloro che, nell'anno 2025, sostengono spese per gli interventi di cui all'articolo 119 del medesimo Decreto, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante:

- a) per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi, e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante;
- b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.

Il successivo punto 1.2 dispone che l'anzidetta opzione può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori, specificando che:

- per gli interventi di cui all'articolo 119 del D.L. n. 34/2020, gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo;
- i predetti stati di avanzamento devono riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.

Nel Provvedimento in esame è stato, inoltre, precisato che l'opzione di cui al punto 1.1, può essere esercitata anche per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025. In tal caso, l'opzione si riferisce a tutte le rate residue ed è irrevocabile.



Il punto 2.1 del Provvedimento in esame detta i requisiti necessari per l'esercizio dell'opzione per la cessione o per lo sconto in alternativa alle detrazioni spettanti, disponendo che:

- a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del citato articolo 119, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del D.L. n. 63/2013 e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati; una copia dell'asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA);
- b) per gli interventi antisismici di cui al comma 4 del medesimo articolo 119, l'efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali. I professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. L'asseverazione è depositata presso lo sportello unico competente di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 380/2001;
- c) per gli interventi diversi da quelli di cui al citato articolo 119 del Decreto, i tecnici abilitati attestano la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni del medesimo articolo 119, comma 13-bis;
- d) è necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta. Il visto è rilasciato dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'art. 3 del regolamento di cui al D.P.R. n. 322/1998.

Ai sensi del punto 2.2 del Provvedimento esaminato, con riferimento alle comunicazioni trasmesse all'Agenzia delle Entrate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il visto di conformità di cui alla lettera d) del punto 2.1 e l'attestazione di cui alla lettera c) del punto 2.1 non sono richiesti per le opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al D.P.R. n. 380/2001 e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per gli interventi di cui all'articolo 119 del Decreto e all'articolo 1, comma 219, della L. n. 160/2019 (cd. "bonus facciate").

Nel Provvedimento in commento, al punto 3, è stato altresì disposto che:

- il contributo sotto forma di sconto è pari alla detrazione spettante per come determinata ai sensi del successivo punto 3.3 e non può in ogni caso essere superiore al corrispettivo dovuto (punto 3.1);
- a fronte dello sconto praticato, al fornitore è riconosciuto un credito d'imposta pari alla detrazione spettante (punto 3.1);



- il credito d'imposta di cui al punto 1.1, lettera b), è pari alla detrazione spettante, determinata ai sensi del successivo punto 3.3 (punto 3.2).

Il punto 3.3 del Documento di prassi esaminato prevede che l'importo della detrazione spettante è calcolato tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo d'imposta, comprensive dell'importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato.

Ai sensi del successivo punto 3.4 l'importo della detrazione cedibile sotto forma di credito d'imposta è calcolato tenendo conto anche delle spese sostenute nel periodo d'imposta mediante cessione del medesimo credito ai fornitori.

Nel punto 4 vengono illustrate le modalità di esercizio dell'opzione, stabilendo che la stessa debba risultare dal modello (in seguito anche "Comunicazione") approvato con il presente Provvedimento, unitamente alle relative istruzioni.

Il suddetto modello è utilizzabile a decorrere dal 4 febbraio 2022.

L'anzidetta Comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione, ovvero, nell'ipotesi di rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025, entro il 16 marzo dell'anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione. Per le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, la Comunicazione deve essere trasmessa entro il 7 aprile 2022.

La Comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle unità immobiliari (punto 4.2) è inviata:

- dal beneficiario della detrazione, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998, con riferimento agli interventi di cui al punto 2.2, per i quali non sussiste l'obbligo di richiedere il visto di conformità e l'asseverazione sulla congruità delle spese sostenute;
- dal soggetto che rilascia il visto di conformità, per tutti gli altri interventi di cui al punto 1.1.

La Comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici (punto 4.3) può essere inviata:

- con riferimento agli interventi di cui al punto 2.2, dall'amministratore di condominio, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998;
- per tutti gli altri interventi di cui al punto 1.1, dal soggetto che rilascia visto di conformità, oppure dall'amministratore del condominio, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998.



Ai sensi del punto 4.4 del Provvedimento esaminato, la comunicazione della cessione del credito nei casi di rate residue di cui al punto 1.3, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari sia per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici, è inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità, tranne che per gli interventi di cui al punto 2.2, per i quali la Comunicazione è inviata dal beneficiario della detrazione, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario abilitato.

Per gli interventi di cui al punto 2.1, lettera a), la Comunicazione è inviata a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo al rilascio da parte dell'ENEA della ricevuta di avvenuta trasmissione dell'asseverazione ivi prevista (punto 4.5)

Ai sensi del punto 4.7 del Provvedimento esaminato, la Comunicazione può essere annullata entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio, pena il rifiuto della richiesta. Entro lo stesso termine, può essere inviata una Comunicazione interamente sostitutiva della precedente; altrimenti, ogni Comunicazione successiva si aggiunge alle precedenti.

Il mancato invio della Comunicazione nei termini e con le modalità previsti dal presente Provvedimento rende l'opzione inefficace nei confronti dell'Agenzia delle Entrate (punto 4.9).

Il punto 4.10 prevede che, a decorrere dal 24 febbraio 2022, sarà possibile trasmettere anche le comunicazioni delle opzioni relative alle detrazioni spettanti, dall'anno 2022, per il nuovo intervento di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, di cui all'articolo 119-ter del Decreto.

Il punto 5 del Documento di prassi esaminato definisce le modalità di utilizzo dei crediti d'imposta precisando che i cessionari e i fornitori utilizzano i crediti d'imposta in argomento esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario originario.

Il credito d'imposta è fruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della Comunicazione e comunque non prima del 1° gennaio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese (punto 5.1).

Nel Provvedimento in argomento è stato, altresì, specificato (punto 5.2) che:

1. i cessionari e i fornitori sono tenuti preventivamente a confermare l'esercizio dell'opzione, esclusivamente con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate;
2. il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate;
3. nel caso in cui l'importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all'ammontare disponibile, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 è scartato;



4. non si applicano i limiti di compensabilità previsti dall'articolo 31, comma 1, del D.L. n. 78/2010 e all'articolo 34 della L. n. 388/2000.

Il punto 6.1 del Provvedimento in esame contempla la possibilità da parte dei cessionari e dei fornitori che hanno applicato gli sconti di cui al punto 1.1, lettera a), di cedere i relativi crediti ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.

La comunicazione della cessione di cui al punto 6.1 avviene esclusivamente, a pena d'inefficacia, a cura del soggetto cedente con le anzidette funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, dopo aver proceduto alla conferma dell'opzione (punto 6.2).

Ai sensi del punto 6.3, i cessionari utilizzano i crediti d'imposta secondo gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente, dopo l'accettazione della cessione da comunicare esclusivamente a cura degli stessi cessionari con le stesse funzionalità di cui innanzi.

Il successivo punto 6.4 del Provvedimento in commento precisa che, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del D.L. n. 4/2022, i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell'articolo 121 del D.L. n. 34/2020 possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti

Infine, ai sensi del punto 6.5, i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui al citato comma 1 dell'articolo 121, come modificato dall'articolo 28, comma 1, lettera a), del D.L. n. 4/2022, e delle disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 28, sono nulli.

Proroga del termine previsto dall'articolo 28, comma 2, del D.L. n. 4/2022, con riferimento ai crediti precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, del D.L. n. 34/2020, ovvero dell'opzione di cui all'articolo 122, comma 1, del medesimo decreto

Con Provvedimento del 4 febbraio 2022, n. prot. 37381/2022, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate il 4 febbraio 2022, l'Agenzia delle Entrate ha disposto la proroga del termine previsto dall'articolo 28, comma 2, del D.L. n. 4/2022, con riferimento ai crediti precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, del D.L. n. 34/2020, ovvero dell'opzione di cui all'articolo 122, comma 1, del medesimo decreto.

In particolare, il Provvedimento esaminato ha previsto che il termine del 7 febbraio 2022, previsto dall'articolo 28, comma 2, del D.L. n. 4/2022, è prorogato al 17 febbraio 2022.

Il medesimo termine del 7 febbraio è prorogato al 7 marzo 2022 con riferimento alle spese sostenute nel 2022 per interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche, di cui all'articolo 119-ter del D.L. n. 34/2020.



Principali novità in materia di IVA, imposte di registro, ipotecaria e catastale e imposta di bollo contenute nella Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”

Con Circolare n. 3/E del 4 febbraio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito alle disposizioni relative all’IVA, alle imposte di registro, ipotecarie e catastali e al bollo, introdotte dall’articolo 1 della L. n. 234/2021 (“Legge di Bilancio 2022”).

In particolare, si riportano di seguito i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate in merito al comma 237 dell’articolo 1 della L. n. 234/2021.

L’anzidetta disposizione normativa prevede che, in caso di cessione dell’azienda o di un ramo di essa con continuazione dell’attività e mantenimento degli assetti occupazionali da parte del cessionario, ai trasferimenti di beni immobili strumentali che, per le loro caratteristiche, non siano suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, si applicano l’imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, pari a 200 euro ciascuna.

L’Agenzia delle Entrate precisa che l’agevolazione in parola, dal punto di vista soggettivo, deve intendersi applicabile con riferimento alle sole aziende che:

- nell’anno precedente, abbiano impiegato mediamente almeno 250 dipendenti (comma 225 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2022);
- intendano procedere alla chiusura di una sede, di uno stabilimento, di una filiale, o di un ufficio o reparto autonomo situato nel territorio nazionale, con cessazione definitiva della relativa attività (comma 224 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2022);
- prevedano di effettuare un minimo di 50 licenziamenti (comma 224 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2022).

L’Amministrazione finanziaria ritiene, dunque, che la disposizione di cui al comma 237 in esame trovi applicazione limitatamente agli atti di cessione stipulati nell’ambito dei piani volti a salvaguardare il tessuto occupazionale e la continuità aziendale di cui ai commi 224 e seguenti dell’articolo 1 della L. n. 234/2021.

Ai sensi del comma 226 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2022, sono invece escluse dall’ambito di applicazione dell’anzidetta disciplina, le aziende, datrici di lavoro, che si trovano in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tale da renderne probabile la crisi o l’insolvenza, e che possono accedere alla procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa di cui al D.L. n. 118/2021.

In merito all’ambito oggettivo dell’applicazione dell’agevolazione in parola, l’Agenzia delle Entrate precisa inoltre che i beni oggetto del trasferimento agevolato sono gli immobili strumentali



(trasferiti nell'ambito dell'azienda o del ramo d'azienda) che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni.

Tali immobili, a prescindere dal loro effettivo utilizzo, devono appartenere ai gruppi delle seguenti categorie catastali:

- gruppo A, categoria A/10 (uffici e studi privati, ma la destinazione ad uso ufficio o studio privato deve essere prevista nella licenza o concessione edilizia);
- gruppo B (ad esempio, collegi e convitti, uffici pubblici, scuole, biblioteche, musei, cappelle, magazzini sotterranei);
- gruppo C (immobili a destinazione commerciale ordinaria e varia, quali botteghe e negozi, laboratori, magazzini e locali di deposito, ecc.);
- gruppo D (unità immobiliari con destinazione speciale, quali alberghi, opifici, case di cura ed ospedali con fine di lucro, banche e istituti di credito, ecc.);
- gruppo E (immobili a destinazione particolare, ad esempio fabbricati per speciali esigenze pubbliche).

Il beneficio, ribadisce l'Agenzia delle Entrate, consiste nel pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna, nelle sopra descritte ipotesi di trasferimento degli anzidetti beni, restando fermo l'assoggettamento ad imposizione secondo le regole ordinarie del residuo valore di cessione dell'azienda di cui fanno parte gli immobili trasferiti.

Con l'ulteriore precisazione che l'agevolazione in argomento riguarda solo le cessioni dei predetti beni effettuate a titolo oneroso, non essendo espressamente prevista dalla norma la sua applicabilità alle cessioni a titolo gratuito.

La Circolare esaminata ricorda, inoltre, che la normativa contenuta nella Legge di Bilancio 2022 prevede un'ipotesi di decadenza dal beneficio, che si realizza in caso di cessazione dell'attività o di trasferimento degli immobili agevolati per atto a titolo oneroso o gratuito prima del decorso di 5 anni dall'acquisto degli stessi.

Al verificarsi delle ipotesi menzionate, le imposte di registro, ipotecaria e catastale saranno dovute in misura ordinaria.

Comunicazioni per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti dei contribuenti che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, le attività finanziarie detenute all'estero, come previsto dalla disciplina in materia di monitoraggio fiscale, nonché gli eventuali redditi percepiti in relazione a tali attività

Con Provvedimento dell'8 febbraio 2022, n. prot. 40601/2022, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate l'8 febbraio 2022, l'Agenzia delle Entrate ha disposto l'invio di comunicazioni per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti dei contribuenti che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, le attività finanziarie detenute all'estero, come previsto dalla

disciplina in materia di monitoraggio fiscale, nonché gli eventuali redditi percepiti in relazione a tali attività.

Il punto 1 del Provvedimento esaminato prevede che l’Agenzia delle Entrate individua, a seguito dell’analisi dei dati ricevuti da parte delle Amministrazioni fiscali estere nell’ambito dello scambio automatico di informazioni, secondo il *Common Reporting Standard* (CRS), i contribuenti che presentano possibili anomalie dichiarative.

Ai sensi del successivo punto 2, l’Agenzia invia una comunicazione per la promozione della *compliance* ai contribuenti con le anomalie dichiarative più rilevanti, adottando una serie di misure dirette ad escludere dalla selezione le posizioni relative ai soggetti presumibilmente non tenuti all’adempimento dichiarativo o per i quali l’irregolarità ha carattere meramente formale.

Il punto 3 indica le informazioni contenute nella comunicazione, tra cui:

- la descrizione della tipologia di anomalia riscontrata, che può riguardare gli obblighi di monitoraggio fiscale e/o l’indicazione degli imponibili relativi ai redditi di fonte estera;
- la possibilità per il destinatario di verificare i dati di fonte estera che lo riguardano, accedendo alla sezione “l’Agenzia scrive” del proprio Cassetto fiscale;
- le istruzioni (contenute in un apposito allegato) circa gli adempimenti necessari per regolarizzare la propria posizione, avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso;
- l’invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione, prioritariamente tramite il canale di assistenza CIVIS, nel caso in cui il contribuente ravvisi inesattezze nelle informazioni pervenute dalle Amministrazioni estere o abbia già assolto gli obblighi dichiarativi per il tramite di un intermediario residente;
- le modalità per richiedere ulteriori informazioni, contattando la Direzione Provinciale competente.

Il successivo punto 4 prevede la possibilità per i contribuenti che hanno ricevuto l’anzidetta comunicazione di regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione dei redditi integrativa e versando le maggiori imposte dovute, unitamente agli interessi, nonché alle sanzioni in misura ridotta, secondo le modalità previste dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997.

Comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali. Modifiche al Provvedimento n. 19969 del 27 gennaio 2017

Con Provvedimento del 14 febbraio 2022, n. prot. 46900/2022, pubblicato sul sito *internet* dell’Agenzia delle Entrate il 15 febbraio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha disposto che, a partire dalle informazioni relative all’anno 2021, le comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni

di edifici residenziali, sono effettuate secondo le specifiche tecniche contenute nell'esaminato Provvedimento.

Riscossione – Modello F24 – Istituzione dei codici tributo per la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto per imprese turistico-ricettive non spettante, di cui all'articolo 182, comma 1, del D.L. n. 34/2020

Con Risoluzione n. 7/E del 14 febbraio 2022, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per la restituzione spontanea, tramite modello "F24 Versamenti con elementi identificativi", del contributo a fondo perduto per imprese turistico-ricettive, di cui all'articolo 182, comma 1, del D.L. n. 34/2022.

Preliminarmente, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che:

- l'articolo 182, comma 1 del D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77/2020, al fine di sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator, nonché le imprese turistico-ricettive, le agenzie di animazione per feste e villaggi turistici, le guide e gli accompagnatori turistici e le imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico, autorizzate ai sensi del D.Lgs. n. 422/1997, e delle relative leggi regionali di attuazione, esercenti, mediante autobus scoperti, le attività riferite al codice ATECO 49.31.00, ha istituito un fondo con una dotazione di 265 milioni di euro per l'anno 2020 e di 100 milioni di euro per l'anno 2021;
- con decreto del Ministro del turismo del 24 agosto 2021, prot. n. SG/243, sono state disciplinate le disposizioni applicative concernenti le modalità di ripartizione ed assegnazione delle risorse stanziare sul fondo di cui al citato articolo 182 del D.L. n. 34/2020;
- con convenzione sottoscritta il 10 dicembre 2021 tra l'Agenzia delle Entrate e il Ministero del Turismo è stato definito il procedimento di gestione delle attività di erogazione del contributo in favore delle imprese turistico-ricettive.

Tanto premesso, per consentire la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante, erogato mediante accredito su conto corrente, nonché il versamento dei relativi interessi e sanzioni, tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (c.d. F24 ELIDE), si istituiscono i seguenti codici tributo:

- **"8140"** denominato **"Contributo a fondo perduto per imprese turistico-ricettive – Restituzione spontanea - CAPITALE – art. 6, c. 3, DM 24 agosto 2021, prot. n. SG/243"**;
- **"8141"** denominato **"Contributo a fondo perduto per imprese turistico-ricettive – Restituzione spontanea - INTERESSI – art. 6, c. 3, DM 24 agosto 2021, prot. n. SG/243"**;
- **"8142"** denominato **"Contributo a fondo perduto per imprese turistico-ricettive – Restituzione spontanea - SANZIONE – art. 6, c. 3, DM 24 agosto 2021, prot. n. SG/243"**.

In sede di compilazione del modello "F24 ELIDE", i suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "*importi a debito versati*", indicando:

- nella sezione **"ERARIO ED ALTRO"**:
 - nel campo "tipo", la lettera "R";
 - nel campo "elementi identificativi", nessun valore;



- nel campo “*anno di riferimento*”, l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo, nel formato “AAAA”.

Dichiarazioni – Approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “IRAP 2022”

Con Provvedimento 15 febbraio 2022, n. prot. 48093/2022, pubblicato sul sito *internet* dell’Agenzia delle Entrate il 15 febbraio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “IRAP 2022”, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive per l’anno 2021.

Dichiarazioni – Approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello “770/2022”

Con Provvedimento 15 febbraio 2022, n. prot. 48114/2022, pubblicato sul sito *internet* dell’Agenzia delle Entrate il 15 febbraio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione 770/2022, relativo all’anno d’imposta 2021.

Dichiarazioni – Approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “730/2022”

Con Provvedimento 15 febbraio 2022, n. prot. 48127/2022, pubblicato sul sito *internet* dell’Agenzia delle Entrate il 15 febbraio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nei modelli di dichiarazione 730/2022, nei modelli 730-4 e 730-4 integrativo, nonché nella scheda riguardante le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF.

Approvazione delle specifiche tecniche e dei controlli per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale

Con Provvedimento 15 febbraio 2022, n. prot. 48142/2022, pubblicato sul sito *internet* dell’Agenzia delle Entrate il 15 febbraio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, da dichiarare con i modelli REDDITI 2022, per il periodo d’imposta 2021.

Con il medesimo Provvedimento sono altresì approvati i controlli di coerenza tra i predetti indici ed i modelli dichiarativi.

Dichiarazioni – Approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello “Consolidato nazionale e mondiale 2022”

Con Provvedimento 15 febbraio 2022, n. prot. 48156/2022, pubblicato sul sito *internet* dell’Agenzia delle Entrate il 15 febbraio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello “Consolidato nazionale e mondiale 2022”, da

presentare nell'anno 2022 ai fini della dichiarazione dei soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti nonché dei soggetti ammessi alla determinazione dell'unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti.

Dichiarazioni – Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Redditi 2022-ENC”

Con Provvedimento 15 febbraio 2022, n. prot. 48180/2022, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate il 15 febbraio 2022, l'Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Redditi 2022-ENC” da presentare nell'anno 2022 da parte degli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e dei soggetti non residenti equiparati.

Dichiarazioni – Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Redditi 2022-SC”

Con Provvedimento 15 febbraio 2022, n. prot. 48197/2022, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate il 15 febbraio 2022, l'Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Redditi 2022-SC” da presentare nell'anno 2022 da parte delle società di capitali ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e dei soggetti non residenti equiparati.

Dichiarazioni – Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Redditi 2022-SP”

Con Provvedimento 15 febbraio 2022, n. prot. 48206/2022, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate il 15 febbraio 2022, l'Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Redditi 2022-SP” da presentare nell'anno 2022 da parte delle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate.

Dichiarazioni – Approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Redditi 2022-PF” e dei dati riguardanti le scelte per la determinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef

Con Provvedimento 15 febbraio 2022, n. prot. 48229/2022, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate il 15 febbraio 2022, l'Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Redditi 2022-PF” da presentare nell'anno 2022 da parte delle persone fisiche, nonché dei dati riguardanti le scelte per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF.



Patent box – Articolo 6 del D.L. n. 146/2021. Disposizioni di attuazione. Definizione degli elementi informativi che devono essere contenuti nella documentazione idonea. Definizione delle modalità di esercizio delle opzioni

Con Provvedimento 15 febbraio 2022, n. prot. 48243/2022, pubblicato sul sito *internet* dell’Agenzia delle Entrate il 15 febbraio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha dato attuazione all’articolo 6 del D.L. n. 146/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, così come successivamente modificato dalla L. n. 234/2021, che ha apportato rilevanti modifiche al regime *patent box*, disciplinando, al contempo, la struttura e i contenuti della documentazione idonea e le modalità di esercizio delle opzioni per il nuovo regime agevolativo.

Il punto 1.1 del Provvedimento in commento contiene l’elenco dei soggetti che possono esercitare l’opzione per il nuovo regime del *patent box*, ovvero trattasi, sempre che svolgano le attività rilevanti di cui al successivo punto 3:

1. delle persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell’articolo 55 del TUIR;
2. dei soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR;
3. dei soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR, relativamente all’attività commerciale eventualmente esercitata;
4. dei soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, del TUIR, ad eccezione delle società semplici;
5. dei soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), del TUIR residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato alla quale sono attribuibili i beni immateriali agevolabili.

Ai sensi del successivo punto 1.2 l’opzione può essere esercitata dall’investitore che sia titolare del diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali agevolabili di cui al punto 2.

Il punto 1.3 del Provvedimento esaminato precisa che l’opzione non può essere esercitata dalle imprese:

- che determinano il reddito imponibile su base catastale o in modo forfettario;
- in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto n. 267/1942.

Qualora una delle situazioni elencate al suindicato punto 1.3 sopravvenga rispetto all’avvenuto esercizio dell’opzione, l’opzione stessa viene meno a decorrere dall’inizio del periodo di imposta in cui la condizione si verifica (punto 1.4).

Il successivo punto 2.1 precisa che l’opzione in parola consente di maggiorare in misura pari al 110 per cento le spese sostenute dall’investitore nello svolgimento delle attività rilevanti relative ai seguenti beni immateriali utilizzati, direttamente o indirettamente, nello svolgimento dell’attività di impresa:

- a) software protetto da copyright;



- b) brevetti industriali, ivi inclusi i brevetti per invenzione, i brevetti per modello d'utilità, nonché i brevetti e certificati per varietà vegetali e le topografie di prodotti a semiconduttori;
- c) disegni e modelli giuridicamente tutelati;
- d) due o più beni immateriali tra quelli indicati nelle precedenti lettere da a) a c), collegati tra loro da un vincolo di complementarietà.

Ai sensi del punto 2.3 del Provvedimento esaminato, per utilizzo diretto e indiretto dei suindicati beni immateriali, si intende rispettivamente:

1. l'utilizzo nell'ambito di qualsiasi attività aziendale che i diritti sui beni immateriali riservano al titolare del diritto stesso;
2. la concessione in uso del diritto all'utilizzo dei beni immateriali.

Nel punto 3 viene fornita la definizione di attività rilevanti, intendendo come tali:

- le attività classificabili come ricerca industriale e sviluppo sperimentale ai sensi dell'articolo 2 del decreto MISE;
- le attività classificabili come innovazione tecnologica ai sensi dell'articolo 3 del decreto MISE;
- le attività classificabili come design e ideazione estetica ai sensi dell'articolo 4 del decreto MISE;
- le attività di tutela legale dei diritti sui beni immateriali.

Il successivo punto 4.1 precisa che, ai fini della determinazione della base di calcolo cui applicare la maggiorazione del 110 per cento, rilevano, purché non sostenute con società che, direttamente o indirettamente, controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, le seguenti spese:

1. spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nello svolgimento delle attività rilevanti;
2. quote di ammortamento, quota capitale dei canoni di locazione finanziaria, canoni di locazione operativa e altre spese relative ai beni mobili strumentali e ai beni immateriali utilizzati nello svolgimento delle attività rilevanti di cui al punto 3;
3. spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti esclusivamente alle attività rilevanti;
4. spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di cui al precedente punto 3;
5. spese connesse al mantenimento dei diritti su beni immateriali agevolati, al rinnovo degli stessi a scadenza, alla loro protezione e quelli relativi alle attività di prevenzione della contraffazione e alla gestione dei contenziosi finalizzati a tutelare i diritti medesimi.

Ai sensi del punto 4.3, le anzidette spese rilevano nel loro ammontare fiscalmente deducibile e sono imputate, ai fini del calcolo della maggiorazione del 110 per cento, a ciascun periodo di imposta in



applicazione dell'articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR indipendentemente dai regimi contabili e dai principi contabili adottati dall'impresa, nonché dall'eventuale capitalizzazione delle stesse.

Il punto 5.1 del Provvedimento esaminato precisa che nel periodo di imposta in cui uno dei beni immateriali di cui al punto 2 ottiene un titolo di privativa industriale, la maggiorazione del 110 per cento può essere applicata alle spese sostenute per lo svolgimento delle attività rilevanti che hanno contribuito alla creazione del bene, purché dette spese non siano state sostenute dall'investitore oltre l'ottavo periodo di imposta precedente a quello in cui viene ottenuto il titolo di privativa.

Il successivo punto 5.4 dispone che, in caso di operazioni straordinarie, anche fiscalmente realizzative, che comportano il trasferimento dell'azienda, o del ramo di azienda, cui sono riferibili le spese oggetto del meccanismo premiale, il diritto di apportare la variazione in diminuzione pari al 110 per cento del loro importo spetta al soggetto che risulta titolare della predetta azienda, o ramo di azienda, nel periodo di imposta in cui viene ottenuto il titolo di privativa industriale.

Il punto 7.1 del Provvedimento in commento precisa che nel caso di recupero a tassazione in tutto o in parte della maggiorazione dedotta, non è applicabile la sanzione prevista dall'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 471/1997, qualora il contribuente abbia predisposto la documentazione idonea relativa alle attività rilevanti e alle spese sostenute per il loro svolgimento.

La documentazione idonea è costituita da un documento, articolato in due sezioni, A e B, contenenti i dati, le informazioni e gli elementi elencati puntualmente ai successivi punti 7.3 e 7.4.

Ai sensi del successivo punto 9.1, il contribuente che detiene la documentazione di cui al presente Provvedimento deve darne comunicazione all'Agenzia delle Entrate nella dichiarazione relativa al periodo di imposta per il quale beneficia della maggiorazione.

In assenza della comunicazione prevista al punto 9.1 del presente Provvedimento, il contribuente non può avvalersi della disapplicazione delle sanzioni previste dall'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 471/1997, in caso di rettifica da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Il successivo punto 10 definisce i termini di consegna della documentazione idonea che deve essere effettuata entro e non oltre 20 giorni dalla relativa richiesta da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Il punto 11 del Provvedimento in commento stabilisce la forma, l'estensione e le condizioni di efficacia della Documentazione idonea.

Ai sensi del successivo punto 11.4, la totale assenza di documentazione comporta il recupero integrale dell'agevolazione, con conseguente applicazione degli interessi e irrogazione di sanzioni.

Il successivo punto 11.5 precisa che la presentazione, nel corso di attività di controllo, del documento informativo, non vincola l'Agenzia delle Entrate alla disapplicazione dell'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 471/1997 quando, pur rispettando i contenuti informativi previsti nel presente



Provvedimento in relazione alle singole fattispecie, gli stessi non forniscono, nel complesso, un'informazione chiara e completa e conforme alle disposizioni ivi contenute.

Il punto 12.1 del Provvedimento in esame prevede che l'opzione per la nuova *patent box* cui al punto 1.1 è comunicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale si riferisce, ha durata quinquennale ed è irrevocabile e rinnovabile.

Ai sensi del successivo punto 12.2, i soggetti di cui al comma 10 dell'articolo 6 del D.L. n. 146/2021 che hanno presentato, con riferimento al precedente regime *patent box*, un'istanza di accesso alla procedura, o di rinnovo della stessa, di cui all'articolo 31-ter del D.P.R. n. 600/1973, possono esercitare l'opzione per la nuova *patent box* previa comunicazione da trasmettersi, tramite PEC o con raccomandata a/r, all'Ufficio presso il quale è pendente la procedura relativa al precedente regime *patent box*, nella quale, con specifico riferimento all'istanza a suo tempo presentata, viene manifestata, in maniera irrevocabile, l'espressa volontà di rinunciare alla prosecuzione della procedura.

Infine, il punto 13 del Provvedimento in esame dispone che, in presenza di obiettive condizioni di incertezza riguardanti l'applicazione delle disposizioni di natura tributaria, i contribuenti possono presentare istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della L. n. 212/2000, fermo restando la necessità di allegare all'istanza il parere tecnico rilasciato dall'autorità competente in ordine alla qualificazione delle attività svolte come di ricerca e sviluppo.

Articolo 1, commi da 2 a 8, della L. n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) – Tassazione Irpef e esclusione dall'Irap

Con Circolare n. 4/E del 18 febbraio 2022, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull'articolo 1, commi da 2 a 8, della L. n. 234/2021, che a decorrere dal 1° gennaio 2022, al fine di ridurre la pressione fiscale, ha modificato il sistema di tassazione delle persone fisiche, in accordo con gli obiettivi generali di semplificazione e stimolo alla crescita economica e sociale.

Si riportano di seguito i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate in merito all'esclusione dall'Irap prevista dall'articolo 1, comma 8, della Legge di Bilancio 2022.

In particolare, la disposizione sopra citata stabilisce che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2022, fuoriescono dall'ambito soggettivo di applicazione dell'IRAP di cui al D.Lgs. n. 446/1997:

1. le persone fisiche esercenti attività commerciali titolari di reddito d'impresa di cui all'articolo 55 del TUIR residenti nel territorio dello Stato;
2. le persone fisiche esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53, comma 1, del TUIR residenti nel territorio dello Stato.



In merito all'ambito soggettivo di applicazione della norma in esame, l'Agenzia delle Entrate ritiene che ne siano esclusi, in base al combinato disposto di cui al comma 8 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2022 e dell'articolo 55 del TUIR, le persone fisiche esercenti imprese commerciali, dove per esercizio di imprese commerciali si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell'articolo 2195 del codice civile, e delle attività indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 32 del TUIR che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma d'impresa.

Al ricorrere della condizione di esercizio di impresa commerciale, nel Documento di prassi in commento è stato, altresì, chiarito che, stante la natura di impresa individuale, non saranno soggette ad IRAP, a decorrere dal 1° gennaio 2022, l'impresa familiare e l'azienda coniugale non gestita in forma societaria.

Nell'ambito soggettivo di esclusione dall'IRAP di cui alla sopra citata lettera b) rientrano le persone fisiche esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53, comma 1, del TUIR residenti nel territorio dello Stato.

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il riferimento alle persone fisiche esercenti arti e professioni implica che resti assoggettato ad IRAP l'esercizio di arti e professioni in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 5 del TUIR.

Pertanto, il Documento di prassi in commento conferma l'esclusione dall'ambito soggettivo di applicazione dell'Irap delle sole persone fisiche esercenti arti e professioni, coerentemente con la volontà del Legislatore di escludere dall'ambito soggettivo di applicazione dell'Irap, a partire dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2022, le sole persone fisiche esercenti attività d'impresa.

L'esclusione dall'ambito soggettivo di applicazione dell'Irap dei soggetti sopra individuati, a partire dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2022, precisa ancora l'Amministrazione finanziaria, determina la caducazione degli obblighi documentali, contabili, dichiarativi funzionali alla determinazione e all'assolvimento di detta imposta.

I soggetti sopra individuati, quindi, a far data dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2022, non sono tenuti al rispetto degli obblighi documentali, contabili, di versamento dell'acconto e del saldo dell'IRAP, nonché dell'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IRAP.

Diversamente, conclude l'Agenzia delle Entrate, permangono tutti gli obblighi documentali, contabili, dichiarativi, di versamento dell'imposta, in acconto e a saldo, relativi ai periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022.



IVA - Principali novità contenute nel D.L. n. 146/2021, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” (c.d. decreto fiscale 2022)

Con Circolare n. 5/E del 25 febbraio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle principali novità in materia di IVA contenute nel D.L. n. 146/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 215/2021, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” (c.d. decreto fiscale 2022).

Si riportano di seguito i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate in merito all’articolo 5-*septies* del D.L. n. 146/2021, che delinea l’ambito di applicazione del regime di non imponibilità IVA dei trasporti internazionali previsto dall’articolo 9, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972 in modo più aderente alle indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea con la sentenza del 29 giugno 2017, causa C-288/16.

Preliminarmente, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato il contenuto dell’articolo 5-*septies* del D.L. n. 146/2021 che, con il comma 1, ha modificato il citato art. 9, aggiungendovi un terzo comma, in base al quale le prestazioni di cui al primo comma, numero 2), non comprendono i servizi di trasporto resi a soggetti diversi dall’esportatore, dal titolare del regime di transito, dall’importatore, dal destinatario dei beni o dal prestatore dei servizi di cui al numero 4) del medesimo primo comma.

Con tale nuova disposizione normativa, precisa l’Amministrazione fiscale, il Legislatore ha inteso adeguare l’ordinamento interno alle indicazioni fornite in proposito dai giudici unionali che, con la suindicata sentenza del 29 giugno 2017, causa C-288/16, hanno chiarito come tale tipologia di esenzione IVA *“non si applica ad una prestazione di servizi ... relativa a un’operazione di trasporto di beni verso un paese terzo, laddove tali servizi non siano forniti direttamente al mittente o al destinatario di detti beni”*.

La novella legislativa, rimarca quindi ancora l’Agenzia delle Entrate, stabilisce, in sostanza, che sono esclusi dalla previsione di non imponibilità (contenuta nel n. 2 del primo comma dell’articolo 9 del D.P.R. n. 633/1972), i servizi di trasporto che riguardino beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché beni in importazione i cui corrispettivi siano inclusi nella base imponibile, qualora i servizi stessi siano prestati a soggetti diversi:

- dall’esportatore;
- dal titolare del regime di transito;
- dall’importatore;
- dal destinatario dei beni;
- dal prestatore di servizi di spedizione relativi a trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio estero in dipendenza di unico contratto, a trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione, nonché a trasporti di beni in importazione sempreché i corrispettivi dei servizi di spedizione siano inclusi nella base

imponibile nonché dal prestatore di servizi relativi alle operazioni doganali (di cui al n. 4 dell'articolo 9, primo comma, del DPR n. 633 del 1972).

In sostanza, spiega l'Agenzia delle Entrate, le prestazioni di servizi di trasporto territorialmente rilevanti in Italia e relative alle operazioni internazionali continuano a rientrare nel regime di non imponibilità solo se prestate nei confronti dei soggetti sopra indicati.

In forza della nuova formulazione dell'articolo 9 del D.P.R. n. 633/1972, invece, devono essere assoggettate ad IVA, ad esempio, le prestazioni di trasporto internazionale che un vettore principale – incaricato di trasportare la merce all'estero dall'esportatore, dall'importatore o dal destinatario della stessa – affida, in tutto o in parte, ad un vettore terzo (c.d. subvezione).

Secondo quanto, inoltre, previsto dal comma 2 dell'articolo 5-*septies* del D.L. 146/2021, le nuove disposizioni si applicano a partire dal 1° gennaio 2022. Al riguardo, nel Documento di prassi esaminato viene specificato che rientrano, pertanto, nel nuovo e più ristretto ambito della non imponibilità ad IVA i servizi di trasporto connessi agli scambi internazionali resi ai soggetti sopra elencati, che siano effettuati a partire dal 1° gennaio 2022, e cioè i servizi di trasporto resi a committenti soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato:

- da soggetti passivi anch'essi stabiliti nel territorio dello Stato, a condizione che, in data non anteriore al 1° gennaio 2022, per tali servizi sia stato pagato il corrispettivo (in tutto o in parte e, in tal caso, limitatamente all'importo pagato) o per cui, anteriormente al pagamento, sia stata emessa fattura (per tutto o per una parte del servizio stesso e, in tal caso, limitatamente all'importo fatturato) da parte del fornitore;
- da soggetti che non sono ivi stabiliti, a condizione che tali servizi a partire dal 1° gennaio 2022 siano stati a tutti gli effetti ultimati o che per essi (anteriormente al momento di ultimazione del servizio) il committente abbia pagato (in tutto o in parte e, in tal caso, limitatamente all'importo pagato) la prestazione.

Infine, nella Circolare in commento è fornito un ulteriore importante chiarimento per cui sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti che precedentemente alla data del 1° gennaio 2022 si siano adeguati alle indicazioni fornite dalla sentenza del 29 giugno 2017, causa C-288/16, sopra richiamata, ossia che abbiano già applicato l'IVA alle prestazioni di subvezione nei trasporti internazionali territorialmente rilevanti in Italia, con conseguente diritto di detrazione in capo ai committenti.

Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili

Con Decreto Legge 25 febbraio 2022, n. 13, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2022, sono state introdotte misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili.

Riportiamo qui di seguito le misure da noi ritenute maggiormente significative.

Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche (articolo 1)

L'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 13/2022 ha abrogato l'articolo 28, comma 1, del D.L. n. 4 del 27 gennaio 2022 rubricato "*Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche*".

Il successivo comma 2 dell'articolo 1 in esame ha apportato modifiche al D.L. n. 34/2020.

In particolare, la lettera a), n. 1, del comma 2, ha sostituito la lettera a) dell'articolo 121 del D.L. n. 34/2020 che ora prevede, in caso di opzione per lo sconto in fattura, la facoltà per i fornitori che hanno effettuato gli interventi di cedere il credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza possibilità di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al D.Lgs. n. 385/1993, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo unico ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005.

La lettera a), n. 2, del comma 2 dell'articolo 1 del D.L. n. 13/2022 sostituisce la lettera b) dell'art. 121 del D.L. n. 34/2020 che ora prevede, in caso di opzione per la cessione del credito, la facoltà del beneficiario originario di cedere il credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al D.Lgs. n. 385/1993, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo unico ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005.

Con la lettera a), n. 3, del comma 2 dell'articolo 1 del D.L. n. 13/2022, all'articolo 121 del D.L. n. 34/2020, dopo il comma 1-ter, è inserito il comma 1-quater.

La nuova disposizione normativa prevede che i crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle Entrate effettuata con le modalità previste dal Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate di cui al successivo comma 7. A tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, secondo le modalità previste dal medesimo Provvedimento di cui al primo periodo.

Le disposizioni di cui al nuovo comma 1-*quater* si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022.

La lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 del D.L. n. 13/2022 interviene sull'articolo 122 del D.L. 34/2020 che regola la cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19.

La novellata disposizione normativa prevede che detti crediti possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al D.Lgs. n. 385/1993, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo unico ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005.

L'articolo 1, comma 4, lettera a), numeri 1 e 2, del D.L. n. 13/2022 ha apportato modifiche all'articolo 1 del D.L. n. 152/2021, disciplinante i contributi a fondo perduto e il credito d'imposta per le imprese turistiche.

In particolare, la modifica ha riguardato il sesto periodo del comma 8 del predetto articolo 1, che ora prevede che:

- il credito d'imposta in argomento è cedibile, solo per intero, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario ovvero imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia;
- i contratti di cessione conclusi in violazione dell'anzidetto sesto periodo sono nulli;
- le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, saranno definite con Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Entrata in vigore (articolo 7)

L'articolo 7, comma 1, del D.L. n. 13/2022 stabilisce che l'esaminato Decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (26 febbraio 2022).

Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi

L'articolo 1, comma 1, della Legge 25 febbraio 2022, n. 15, pubblicata sulla G.U. n. 49 del 28 febbraio 2022, ha convertito, con modificazioni, il Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 (cd. Decreto Milleproroghe), recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.



Di seguito si riporta una sintesi delle disposizioni aventi rilevanza fiscale che integra e aggiorna quanto analizzato nella tax newsletter del mese di dicembre.

L'articolo 1, comma 2, della Legge n. 15/2022 ha disposto che l'esaminata Legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ovvero il 1° marzo 2022.

Disposizioni in materia di rateazione dei carichi di ruolo (articolo 2-ter)

La Legge di conversione ha introdotto l'articolo 2 *ter* rubricato “*Disposizioni in materia di rateazione dei carichi di ruolo*”, che ha novellato l'articolo 13-*decies* del D.L. n. 137/2020 aggiungendo, dopo il comma 5, il comma 5-*bis*.

La novella legislativa prevede che le disposizioni di cui al comma 5, primo periodo, del suindicato art. 13-*decies* si applicano anche alle richieste di rateazione relative ai carichi di cui allo stesso comma 5, presentate dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022.

Trattasi di una riapertura dei termini per la rateazione del pagamento dei carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, prima dell'8 marzo 2020 o del 21 febbraio 2020, sia intervenuta la decadenza dal beneficio.

Il nuovo comma 5-*bis* dell'articolo 13-*decies* del D.L. 137/2020 ha, altresì, disposto che con riferimento a tali richieste restano definitivamente acquisite le somme eventualmente già versate anche ai sensi dell'articolo 19, comma 3, lettera c), del D.P.R. n. 602/1973.

Proroga di termini in materia economica e finanziaria (articolo 3)

Con la Legge n. 15/2022 è stato inserito nell'articolo 3 del D.L. 228/2021 il comma 1-*ter* che ha apportato modifiche all'articolo 6, comma 1, del D.L. n. 23/2020, che ha previsto la possibilità per le società di capitali di “sterilizzare” le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020.

Per effetto del nuovo comma 1-*ter* in esame, la predetta “sterilizzazione” si estende anche alle perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2021.

Il comma 5-*quindiesdecies* dell'articolo 3 del D.L. n. 228/2021, introdotto in sede di conversione in legge, ha sostituito l'ultimo periodo dell'articolo 60, comma 7-*bis*, del D.L. n. 104/2020, che ora prevede che la facoltà di non effettuare una percentuale dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni è estesa anche all'esercizio successivo a quello in corso al 15 agosto 2020.



Con la Legge n. 15/2022 è stato introdotto nell'articolo 3 del D.L. 228/2021 il comma 6-*septies* che ha apportato modifiche all'articolo 49, comma 3-*bis*, del D.Lgs. n. 231/2007, in materia di limitazioni all'uso del contante.

Con la novella legislativa viene stabilito che il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento del contante fra soggetti diversi ritorni ad essere stabilito nella misura di 2.000 euro fino al 31 dicembre 2022, per ridursi a 1.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Recupero IVA procedure concorsuali – norma interpretativa (articolo 3-bis)

Con la Legge n. 15/2022 è stato introdotto nel D.L. n. 228/2021 l'articolo 3-*bis* che fornisce precisazioni in merito alla decorrenza dell'articolo 18, comma 2, del D.L. n. 73/2021 (Decreto Sostegni-bis), norma che, con riguardo alle procedure concorsuali, ha ripristinato la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione IVA da mancato pagamento già a partire dalla data in cui il cedente o il prestatore è assoggettato a una procedura concorsuale, in luogo di dover attendere l'infruttuoso esperimento della stessa.

In particolare, con le modifiche in esame viene precisato che l'anzidetta disciplina si applica alle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021, compreso tale giorno.

Proroga dei termini per la consegna dei beni ordinati entro il 31 dicembre 2021 ai fini della fruizione del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali (articolo 3-quater)

Con l'articolo 3-*quater*, introdotto in sede di conversione, sono state apportate modifiche ai commi 1054 e 1056 dell'articolo 1 della L. n. 178/2020 disciplinanti il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali.

In particolare, la lettera a) del comma 1 dell'esaminato art. 3-*quater* incide sul citato comma 1054 ai sensi del quale il credito d'imposta in parola spetta nelle misure ivi previste per gli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Per effetto delle modifiche in commento viene esteso il termine del 30 giugno, al fine di ricomprendere tra i costi agevolabili gli investimenti effettuati entro il 30 dicembre 2022, ferma restando la condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

La successiva lettera b) del comma 1 dell'articolo 3-quater effettua un analogo intervento sul successivo comma 1056 dell'articolo 1 della L. n. 178/2020, ai sensi del quale il termine del 30 giugno 2022 viene esteso al fine di ricomprendere tra i costi agevolabili gli investimenti effettuati entro il 30 dicembre 2022, ferma restando la condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Efficacia di disposizioni in materia di detraibilità delle spese per attestazioni, asseverazioni e visti di conformità relativi a interventi sul patrimonio edilizio (articolo 3-sexies)

L'articolo 3-sexies, introdotto in sede di conversione, prevede che le disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1-ter, lettera b), del D.L. n. 34/2020, si applicano anche per le spese sostenute dal 12 novembre 2021 al 31 dicembre 2021.

La novella legislativa stabilisce, dunque, che per le spese sostenute dal 12 novembre 2021 fino al 31 dicembre 2021 per interventi edilizi agevolabili (bonus edilizi diversi dal Superbonus) in edilizia libera o di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, non ricorre l'obbligo del visto di conformità e dell'attestazione della congruità delle spese (fatta eccezione per gli interventi ammessi al Bonus facciate) al fine di usufruire dell'agevolazione fiscale sotto forma di credito d'imposta cedibile o di sconto in fattura.

Proroga in materia di versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (articolo 20-bis)

La Legge n. 15/2022 ha inserito nel D.L. n. 228/2021 l'articolo 20-bis che posticipa dal 31 gennaio al 30 giugno 2022 il termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell'IRAP non versata e sospesa ai sensi dell'articolo 24 del D.L. n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio), in caso di errata applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea sul "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.

